



Legge federale sulle misure di sgravio del bilancio della Confederazione applicabili dal 2027

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 16 dicembre 2005² sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 87 cpv. 3 e 4

³ Le somme forfetarie di cui al capoverso 1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di quattro anni dopo l'entrata in Svizzera.

⁴ La somma forfetaria di cui al capoverso 1 lettera d è versata per un periodo massimo di quattro anni dopo il riconoscimento dell'apolidia.

Art. 126h Disposizione transitoria della modifica del ...

Se l'entrata in Svizzera o il riconoscimento dell'apolidia sono avvenuti prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., la somma forfetaria di cui all'articolo 87 capoverso 3 rispettivamente 4 è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo l'entrata in Svizzera o il riconoscimento dell'apolidia, ma non oltre la fine dell'anno in cui la modifica ha iniziato a esplicare i propri effetti.

¹ FF ...

² RS **142.20**

2. Legge del 26 giugno 1998³ sull'asilo

Art. 88 cpv. 2 secondo periodo, cpv. 3 e 3^{bis}

² ... Tali somme sono versate per l'intera durata della procedura d'asilo oppure per al massimo quattro anni dal deposito della domanda di concessione della protezione provvisoria.

³ Riguardo ai rifugiati e ai rifugiati nei confronti dei quali è stata ordinata, con sentenza passata in giudicato, l'espulsione ai sensi dell'articolo 66a o 66a^{bis} CP⁴ o dell'articolo 49a o 49a^{bis} CPM⁵ o, con decisione passata in giudicato, dell'articolo 68 LStrl⁶, le somme forfetarie coprono segnatamente le spese di aiuto sociale e comprendono inoltre un contributo alle spese d'assistenza e amministrative. Tali somme sono versate per al massimo quattro anni a partire dal deposito della domanda d'asilo.

^{3bis} Per le persone accolte in Svizzera nell'ambito della concessione dell'asilo a gruppi di rifugiati secondo l'articolo 56, la Confederazione può versare per più di quattro anni la somma forfetaria di cui al capoverso 3, segnatamente se al loro arrivo in Svizzera tali persone sono disabili o anziane.

Art. 121a Disposizione transitoria della modifica del ...

Se una domanda di concessione della protezione provvisoria o una domanda d'asilo è stata depositata prima dell'entrata in vigore della modifica del ..., la somma forfetaria di cui all'articolo 88 capoverso 2 rispettivamente 3 è versata per un periodo massimo di cinque anni dal deposito della relativa domanda, ma non oltre la fine dell'anno in cui la modifica ha iniziato a esplicare i propri effetti.

3. Legge federale del 17 marzo 2023⁷ concernente l'impiego di mezzi elettronici per l'adempimento dei compiti delle autorità

Art. 17

Abrogato

³ RS 142.31

⁴ RS 311.0

⁵ RS 321

⁶ RS 142.20

⁷ RS 172.019

4. Legge federale del 23 marzo 2007⁸ concernente l'aiuto alle vittime di reati

Art. 31

Abrogato

5. Legge federale del 5 ottobre 1984⁹ sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure

Art. 10 Ammontare dei sussidi

Il sussidio ammonta al massimo al 50 per cento dei costi riconosciuti del progetto; nel caso di istituti già esistenti, ammonta al massimo al 50 per cento dei costi supplementari occasionati dal progetto.

6. Legge federale del 13 dicembre 2002¹⁰ sulla formazione professionale

Art. 57 cpv. 1^{bis}

^{1bis} I contributi di cui agli articoli 54 e 55 coprono al massimo il 50 per cento dei costi computabili.

7. Legge federale del 30 settembre 2011¹¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero

Art. 2 cpv. 3

³ La presente legge si applica ai PF, agli altri istituti accademici federali e alle alte scuole pedagogiche, fatte salve le disposizioni sui sussidi di base e sui sussidi per gli investimenti edili e le spese locative.

Art. 12 cpv. 3 lett. f e art. 47 cpv. 1 lett. c e cpv. 2

Abrogati

Art. 48 cpv. 3 e 4

³ *Abrogato*

⁸ RS 312.5

⁹ RS 341

¹⁰ RS 412.10

¹¹ RS 414.20

⁴ L'Assemblea federale stanza mediante decreto federale semplice un credito d'impegno distinto per i sussidi per gli investimenti edili e le spese locative, nonché i sussidi alle infrastrutture comuni delle scuole universitarie e degli altri istituti accademici.

Art. 50 Aliquote

Dell'importo globale dei costi di riferimento la Confederazione assume:

- a. al massimo il 18,4 per cento per le università cantonali;
- b. al massimo il 27 per cento per le scuole universitarie professionali.

Capitolo 8 sezione 5 (art. 59–61)

Abrogata

Inserire prima del titolo della sezione 4

Art. 80a Finanziamento della formazione in cure infermieristiche

Per i contributi destinati alla promozione del numero dei diplomati in cure infermieristiche presso le scuole universitarie professionali cantonali secondo l'articolo 7 della legge federale del 16 dicembre 2022¹² sulla promozione della formazione in cure infermieristiche, dopo l'entrata in vigore della modifica del ... le seguenti disposizioni rimangono applicabili secondo il diritto anteriore fino alla fine del 2031:

- a. articolo 12 capoverso 3 lettera f;
- b. articolo 47 capoverso 1 lettera c;
- c. articolo 48 capoverso 4 lettera b;
- d. articoli 59–61.

8. Legge del 20 giugno 2014¹³ sulla formazione continua

Titolo dopo l'art. 10

Sezione 4: Ricerca del settore pubblico

Art. 11

La ricerca del settore pubblico federale in materia di formazione continua è retta dall'articolo 16 capoverso 2 lettere a–c della legge federale del 14 dicembre 2012¹⁴ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

¹² RS **811.22**

¹³ RS **419.1**

¹⁴ RS **420.1**

Art. 12 e 16, nonché sezione 6 (art. 17)

Abrogati

9. Legge federale del 14 dicembre 2012¹⁵ sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Art. 18 cpv. 2 lett. b^{bis}

Abrogata

Art. 19 cpv. 2 lett. d, 2^{bis}, 2^{ter} frase introduttiva, 3 e 3^{bis} secondo e terzo periodo

² I sussidi sono accordati soltanto se sono adempiute le seguenti condizioni:

- d. i partner attuatori partecipano al progetto con prestazioni proprie o con prestazioni a favore dei partner di ricerca nella misura di almeno il 50 per cento dei costi diretti complessivi del progetto;

^{2bis} *Abrogato*

^{2ter} In singoli casi Innosuisse può esigere dal partner attuatore una partecipazione superiore se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

³ Nell'ambito di programmi congiunti con istituzioni di promozione della ricerca, può promuovere progetti d'innovazione realizzati da partner di ricerca senza partner attuatori qualora i progetti presentino un potenziale innovativo importante ma non ancora sufficientemente definito.

^{3bis} ... Il sussidio di Innosuisse serve a coprire al massimo il 50 per cento dei costi di progetto di giovani imprese. Innosuisse stabilisce i criteri per determinare l'importo di tale sussidio nella sua ordinanza sui sussidi.

Art. 20a

Abrogato

10. Legge federale del 1°luglio 1966¹⁶ sulla protezione della natura e del paesaggio

Art. 1 lett. e

La presente legge è, nei limiti della competenza conferita alla Confederazione dall'articolo 78 capoversi 2–5 della Costituzione federale, intesa a:

¹⁵ RS 420.1

¹⁶ RS 451

- e. promuovere l'insegnamento e la ricerca nell'ambito della protezione della natura e del paesaggio e della conservazione dei monumenti storici.

Art. 14a cpv. 1 lett. b e cpv. 2

¹ La Confederazione può accordare sussidi per:

- b. *Abrogata*

² La Confederazione può svolgere direttamente queste attività nonché organizzare formazioni e formazioni continue per specialisti se sussiste un interesse nazionale.

11. Legge federale del 3 ottobre 2003¹⁷ concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri

Art. 9 cpv. 2^{bis}

Abrogato

12. Legge del 5 ottobre 1990¹⁸ sui sussidi

Art. 7 cpv. 2

² Gli aiuti finanziari accordati per un compito non possono superare il 50 per cento dei suoi costi. In casi motivati il loro importo può essere più elevato, nello specifico se essi hanno carattere regressivo e sono limitati nel tempo.

13. Legge federale del 21 giugno 1996¹⁹ sull'imposizione degli oli minerali

Art. 18 cpv. 1^{bis} e 1^{ter}²⁰

Abrogati

¹⁷ RS **613.2**

¹⁸ RS **616.1**

¹⁹ RS **641.61**

²⁰ FF **2024** 686, Allegato

14. Legge del 23 dicembre 2011²¹ sul CO₂

Art. 33a Principio

¹ I proventi della tassa sul CO₂ verranno utilizzati fino alla fine del 2031 nella misura del 41 per cento al massimo e a partire dal 2032 nella misura di al massimo un terzo per gli scopi seguenti:

- a. la promozione di tecnologie e processi innovativi (art. 6 LOCl²²) e la copertura dei rischi (art. 7 LOCl);
- b. il programma d'impulso per la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l'efficienza energetica (art. 50a LEne²³);
- c. la promozione di progetti volti all'utilizzazione diretta della geotermia per la produzione di calore;
- d. l'ampliamento di un fondo per il finanziamento di fidejussioni utilizzate per la riduzione di gas serra (fondo per le tecnologie, art. 35).

² I proventi annuali di cui al capoverso 1, frase introduttiva, sono anzitutto utilizzati nella misura di al massimo 400 milioni di franchi a favore della promozione di cui al capoverso 1, ripartendoli per metà ai sensi della lettera a e per l'altra metà ai sensi della lettera b.

³ Dedotti 400 milioni di franchi, l'importo rimanente dei proventi annuali di cui al capoverso 1, frase introduttiva, viene utilizzato a favore della promozione di cui al capoverso 1 lettere c e d, ripartendolo ai sensi della lettera c nella misura di al massimo 30 milioni di franchi e ai sensi della lettera d nella misura di al massimo 25 milioni di franchi.

⁴ I mezzi a destinazione vincolata che risultano inutilizzati alla fine di un esercizio contabile non possono eccedere 150 milioni di franchi.

⁵ I mezzi inutilizzati di cui al capoverso 4 possono essere impiegati negli anni successivi, a complemento degli importi massimi di cui ai capoversi 2 e 3, per le promozioni ai sensi del capoverso 1.

Art. 34 e 34a

Abrogati

Art. 35 Promozione delle tecnologie atte a ridurre i gas serra

¹ Il fondo per le tecnologie di cui all'articolo 33a capoverso 1 lettera d è amministrato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

²¹ RS **641.71**; FF **2024** 686

²² RS **814.310**

²³ RS **730.0**

² Con i mezzi del fondo per le tecnologie la Confederazione fornisce la garanzia per mutui alle imprese se queste ultime li utilizzano per sviluppare e commercializzare impianti e procedure atti a:

- a. ridurre le emissioni di gas serra;
- b. permettere l'impiego di energie rinnovabili; o
- c. promuovere l'uso parsimonioso delle risorse naturali.

³ Le fidejussioni sono accordate per una durata di dieci anni al massimo.

⁴ Il fondo per le tecnologie non può indebitarsi. In caso di saldo negativo del fondo in seguito a impreviste perdite da fidejussioni, i mezzi secondo l'articolo 33a capoverso 1 frase introduttiva sono inizialmente utilizzati per l'ampliamento del fondo per le tecnologie fino a coprire nuovamente le perdite da fidejussioni previste, e solo successivamente in conformità all'articolo 33a. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 36 cpv. 1 lett. b e d

¹ Alla popolazione e all'economia sono distribuiti i mezzi seguenti, in funzione degli importi che hanno versato:

- b. la parte dei proventi che non è utilizzata per le promozioni di cui all'articolo 33a;
- d. i mezzi che non sono stati impiegati secondo l'articolo 33a capoverso 5; tali mezzi sono versati ogni cinque anni.

Art. 37a Provvedimenti di riduzione delle emissioni di gas serra nel trasporto aereo

¹ Il 50 per cento al massimo dei proventi della vendita all'asta di diritti di emissione per aeromobili sono utilizzati per provvedimenti volti alla riduzione delle emissioni di gas serra del traffico aereo, in particolare per la promozione dello sviluppo e della produzione di carburanti sintetici rinnovabili per l'aviazione.

² I mezzi a destinazione vincolata che risultano inutilizzati alla fine di un esercizio contabile possono essere impiegati negli anni successivi a complemento dei mezzi di cui al capoverso 1.

³ I contributi a favore dei provvedimenti di cui al capoverso 1 ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili.

⁴ Il Consiglio federale disciplina le condizioni di concessione e il calcolo dei contributi di promozione.

Art. 41 rubrica e cpv. 1 primo periodo

Informazione

¹ La Confederazione può promuovere piattaforme e attività di informazione nel settore della protezione del clima.

Art. 41a cpv. 1 e 2

¹ Per le offerte del traffico regionale viaggiatori ordinate congiuntamente ai Cantoni (art. 28 della legge del 20.3.2009²⁴ sul trasporto di viaggiatori), la Confederazione accorda fino al 2030 contributi per un importo massimo di 30 milioni di franchi all'anno per:

- a. l'acquisto di veicoli stradali e battelli a sistemi di propulsione elettrica;
- b. la conversione di battelli a sistemi di propulsione elettrica.

² I contributi coprono i costi nella misura seguente:

- a. per i veicoli stradali: il 75 per cento dei costi d'investimento supplementari, al netto di tutti i contributi di promozione;
- b. per i battelli: il 30 per cento dei costi d'investimento supplementari in caso di acquisto o dei costi generati dalla conversione alla propulsione elettrica, al netto di tutti i contributi di promozione.

15. Legge del 19 dicembre 1997²⁵ sul traffico pesante

Art. 19 cpv. 2 e 2^{bis}²⁶

² La Confederazione impiega la sua quota dei proventi netti per:

- a. il conferimento al Fondo per l'infrastruttura ferroviaria secondo la legge del 21 giugno 2013²⁷ sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria;
- b. la compensazione dei costi non coperti del traffico stradale da essa sopportati.

^{2bis} Se, alla chiusura dei conti, il Fondo per l'infrastruttura ferroviaria indica una riserva inferiore a 300 milioni di franchi, la quota della Confederazione va dapprima impiegata per il conferimento a tale Fondo.

16. Legge federale del 14 dicembre 1990²⁸ sull'imposta federale diretta

Art. 38 cpv. 1^{ter}, 2, 3 e 4

^{1ter} Le prestazioni in capitale del medesimo anno fiscale sono cumulate. I coniugi sono tenuti a pagare l'imposta sulle loro prestazioni in capitale in maniera indipendente l'uno dall'altro.

² L'imposta per un anno fiscale ammonta a:

– per un importo fino a	20 000 franchi	0,1 per cento
-------------------------	----------------	---------------

²⁴ RS 745.1

²⁵ RS 641.81

²⁶ FF 2024 2495

²⁷ RS 742.140; FF 2024 2495

²⁸ RS 642.11

– per un importo superiore a 20 000 e fino a	50 000 franchi	0,25 per cento
– per un importo superiore a 50 000 e fino a	100 000 franchi	1 per cento
– per un importo superiore a 100 000 e fino a	250 000 franchi	3 per cento
– per un importo superiore a 250 000 e fino a	1 000 000 franchi	5 per cento
– per un importo superiore a 1 000 000 e fino a	10 000 000 franchi	7,5 per cento
– per un importo superiore a 10 000 000 franchi		11,5 per cento

³ Non sono ammesse deduzioni.

⁴ Importi d'imposta inferiori a 25 franchi non vengono riscossi.

17. Legge federale del 21 giugno 1991²⁹ sulla sistemazione dei corsi d'acqua

Art. 7 cpv. 1 lett. a e 2 lett. a

¹ Per promuovere procedure di esecuzione uniformi e un'efficace attuazione della gestione integrale dei rischi, la Confederazione può accordare aiuti finanziari per:

a. Abrogata

² Gli aiuti finanziari possono essere accordati a:

a. Abrogata

18. Legge federale del 22 marzo 1985³⁰ concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo

Art. 4 cpv. 2

² La quota per i contributi di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost. (contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta al 24 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost.

Art. 37f cpv. 1 lett. a e f nonché cpv. 2

¹ Al fine di promuovere un elevato livello di sicurezza tecnica nel traffico aereo, la Confederazione può concedere contributi per:

²⁹ RS 721.100; FF 2024 687
³⁰ RS 725.116.2

- a. il finanziamento dei servizi per la sicurezza di avvicinamento e di decollo negli aerodromi svizzeri provvisti di servizi della sicurezza aerea, purché sussista un interesse per la Confederazione;

- f. la prestazione di servizi della sicurezza aerea.

² Il Consiglio federale definisce gli interessi della Confederazione ai sensi del capoverso 1 lettera a.

19. Legge federale del 30 settembre 2016³¹ sull'energia

Art. 49 cpv. 2–4

Abrogati

Art. 50a cpv. 1–3

¹ Nell'ambito di un programma d'impulso la Confederazione promuove, mediante un importo di al massimo 200 milioni di franchi all'anno durante dieci anni, la sostituzione degli impianti di riscaldamento a combustibili fossili e dei riscaldamenti elettrici a resistenza fissi con una produzione di calore mediante energie rinnovabili, come pure misure volte a migliorare l'efficienza energetica.

² L'esecuzione compete ai Cantoni.

³ I Cantoni possono riservare i fondi presso la Confederazione in maniera continuativa e nella misura in cui hanno approvato le domande in tal senso. Una volta completata una misura, il relativo importo viene versato al Cantone. La Confederazione tiene costantemente aggiornati i Cantoni in merito ai fondi a disposizione.

Art. 51 cpv. 2 e 53 cpv. 2^{bis} e 3 lett. a

Abrogati

20. Legge federale del 19 dicembre 1958³² sulla circolazione stradale

Art. 105a³³

Abrogato

³¹ RS 730.0

³² RS 741.01

³³ FF 2023 791

21. Legge del 17 dicembre 2010³⁴ sulle poste

Art. 16 cpv. 4, 6 e 7

⁴ È concessa una riduzione per la distribuzione di quotidiani e settimanali della stampa regionale e locale in abbonamento.

⁶ La riduzione necessita dell'approvazione del Consiglio federale.

⁷ A questa riduzione la Confederazione contribuisce annualmente con 25 milioni di franchi.

22. Legge federale del 24 marzo 2006³⁵ sulla radiotelevisione

Art. 28 Offerta editoriale destinata all'estero

In situazioni di crisi il Consiglio federale può concludere con la SSR speciali mandati di prestazioni a breve termine per contribuire alla comprensione tra i popoli. La Confederazione ne sostiene le spese.

Art. 57 e capitolo 3 (art. 76)

Abrogati

23. Legge del 7 ottobre 1983³⁶ sulla protezione dell'ambiente

Art. 49 cpv. 1, 1^{bis}³⁷ e 3

Abrogati

24. Legge federale del 24 gennaio 1991³⁸ sulla protezione delle acque

Art. 57 cpv. 2

Abrogato

Art. 64 cpv. 2

² Essa può assegnare aiuti finanziari per l'informazione della popolazione.

³⁴ RS 783.0

³⁵ RS 784.40

³⁶ RS 814.01

³⁷ FF 2024 2502

³⁸ RS 814.20

Art. 64a

Abrogato

25. Legge del 21 marzo 2003³⁹ sull'ingegneria genetica

Art. 26 cpv. 3

Abrogato

26. Legge del 6 ottobre 1995⁴⁰ sul servizio civile

Art. 46 cpv. 3 lett. c e art. 47

Abrogati

27. Legge federale del 20 dicembre 1946⁴¹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 103 Contributo della Confederazione

¹ Il valore iniziale del contributo della Confederazione ammonta al 19,5 per cento delle uscite dell'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti nell'anno precedente all'entrata in vigore della modifica datata ...

² Ogni anno il contributo della Confederazione è adeguato al tasso di variazione degli introiti dell'imposta sul valore aggiunto. Il valore degli introiti di tale imposta è rettificato in funzione di eventuali modifiche dell'aliquota d'imposta e della base di calcolo.

³ Tuttavia, il contributo della Confederazione corrisponde almeno al valore iniziale dopo l'adeguamento al rincaro accumulato dall'entrata in vigore della modifica del ...

⁴ Il contributo all'assegno per grandi invalidi ai sensi dell'articolo 102 capoverso 2 viene dedotto dal contributo della Confederazione.

⁵ Il Consiglio federale disciplina i dettagli, in particolare le regole di arrotondamento e le soglie minime per le correzioni in caso di modifiche della base di calcolo.

³⁹ RS **814.91**

⁴⁰ RS **824.0**

⁴¹ RS **831.10**

28. Legge federale del 18 marzo 1994⁴² sull'assicurazione malattie

Art. 54 cpv. 2⁴³

² Il Consiglio federale può adeguare gli obiettivi in materia di costi e di qualità durante il quadriennio se gli assunti di base utilizzati per stabilirli hanno subito modifiche sostanziali.

Art. 66 cpv. 2

² Tale sussidio per ogni anno di un quadriennio secondo l'articolo 54⁴⁴ corrisponde al 7,5 per cento delle spese lorde dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie nell'anno precedente al quadriennio, in aggiunta agli obiettivi cumulati in materia di costi di cui all'articolo 54 per l'anno in questione e per eventuali anni precedenti al quadriennio interessato.

29. Legge federale del 6 ottobre 2006⁴⁵ sulla politica regionale

Art. 12 e 19

Abrogati

Art. 21 cpv. 1 e 3 secondo periodo

¹ La Confederazione finanzia le misure previste dalla presente legge mediante il Fondo per lo sviluppo regionale.

³ ... Il fondo non può indebitarsi.

Art. 25a Disposizione transitoria della modifica del ...

¹ Il DEFR può adeguare decisioni emanate in virtù dell'articolo 19 se le condizioni e gli oneri ivi disposti non vengono rispettati.

² Le disposizioni d'attuazione necessarie all'applicazione degli sgravi fiscali concessi sulla base degli articoli 12 e 19 rimarranno applicabili fino al 31 dicembre 2043.

³ L'Amministrazione federale delle contribuzioni trasmette alla SECO, fino a tre anni dopo l'ultimo sgravio sull'imposta federale diretta, i dati ricevuti dal Cantone sull'importo degli utili netti imponibili per i quali tale imposta non è stata riscossa.

⁴² RS 832.10; FF 2024 2412

⁴³ FF 2024 2412

⁴⁴ FF 2024 2412

⁴⁵ RS 901.0

30. Legge del 29 aprile 1998⁴⁶ sull'agricoltura

Art. 22 Vendita all'asta dei contingenti doganali

¹ I contingenti doganali vengono venduti all'asta.

² A titolo eccezionale, l'autorità competente può rinunciare alla vendita all'asta se, a causa delle condizioni di mercato,

- a. è necessaria un'assegnazione a breve termine; oppure
- b. il ricavo atteso dalla vendita all'asta è inferiore ai costi sostenuti per l'asta stessa.

³ Se si rinuncia alla vendita all'asta, i contingenti doganali possono essere assegnati come segue:

- a. conformemente all'ordine della tassazione;
- b. in funzione delle precedenti importazioni dei richiedenti;
- c. a seconda delle quote di mercato; oppure
- d. sulla base del quantitativo richiesto.

⁴ Per impedire abusi, il Consiglio federale può escludere singoli importatori o categorie di importatori dal diritto ai contingenti doganali.

⁵ Il Consiglio federale può delegare al DEFR la competenza di determinare i criteri per l'assegnazione di contingenti doganali di cui al capoverso 3.

⁶ L'assegnazione dei contingenti doganali è pubblicata.

Art. 23, 48, 50, 51 cpv. 1 lett. a, 51^{bis} e 52

Abrogati

Art. 76 cpv. 3⁴⁷

³ La Confederazione si assume al massimo il 50 per cento dei contributi stabiliti nel progetto. I Cantoni garantiscono il finanziamento residuo.

31. Legge del 1°luglio 1966⁴⁸ sulle epizootie

Va. Art. 45a

Abrogato

⁴⁶ RS **910.1**

⁴⁷ RU **2024** 623

⁴⁸ RS **916.40**

32. Legge forestale del 4 ottobre 1991⁴⁹

Art. 29 cpv. 1 e 2

¹ La Confederazione coordina la formazione in campo forestale.

² *Abrogato*

Art. 34a Vendita e utilizzazione del legno

La Confederazione sostiene progetti a favore della vendita e dell'utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile.

Art. 38a cpv. 1 lett. e e cpv. 2 lett. a

¹ La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, segnatamente per:

e. Abrogata

² La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:

- a. i provvedimenti di cui al capoverso 1 lettere a, b, d, f e g: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;

Art. 39

Abrogato

33. Legge del 20 giugno 1986⁵⁰ sulla caccia

Art. 14 cpv. 4

⁴ La Confederazione gestisce il Centro svizzero di ricerca e documentazione per la gestione della fauna selvatica. Essa promuove l'informazione del pubblico e può assegnare sussidi a centri di ricerca e ad altre istituzioni di importanza nazionale che sono al servizio della ricerca o della consulenza.

34. Legge federale del 21 giugno 1991⁵¹ sulla pesca

Art. 13 cpv. 1

Abrogato

⁴⁹ RS 921.0

⁵⁰ RS 922.0

⁵¹ RS 923.0

II

Gli atti normativi qui appresso sono abrogati:

1. Legge federale del 17 giugno 2022⁵² sui contributi alla Scuola cantonale di lingua francese di Berna;
2. Legge federale del 3 maggio 1991⁵³ che accorda un aiuto finanziario per la conservazione e la tutela dei paesaggi rurali tradizionali

III

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

⁵² RU 2022 786

⁵³ RU 1991 1974, 2000 935, 2008 3437, 2010 4999, 2019 2337